


TRIBUNALE DI VENEZIA
Sent. n. 1163/11 DI LAVORO
R. Gen. 1727/11
Rep. _____
Cron. 8054



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO
DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 1727/2011 RG promossa con ricorso
da

RAHMAN

con proc. avv.to Francesco Paladin, dom. in Venezia Mestre presso Slati Cobas sede di Mira via Pascoli n. 5, come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA

- contumace -

in punto: impugnazione contratto a termine;
decisa all' udienza del 14.12.2011.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.7.2011 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della Cooperativa convenuta formulando le seguenti domande di merito:

- I. accertarsi che tra le parti è intercorso a far data dal 25.06.09, o dalla data successiva che risulterà in corso di causa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, conseguentemente, condannarsi la convenuta GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA (P 103703540272), con sede in Venezia - Mestre (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente ed a risarcirgli il danno quantificato nella misura pari alle retribuzioni percipiente dalla data di cessazione (10.08.10), n dalla messa in mera avvenuta con il deposito/iscrizione a ruolo

- del presente ricorso ex art.414 cpc, al ripristino. Oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale per l'intero periodo. Oltre al danno ex art.32 l. 183/2010 quantificatili in n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria; I.I. accertarsi che tra le parti è intercorso a *fur data* dal 25.06.09, o dalla data successiva che risulterà in corso di causa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, conseguentemente, condannarsi la convenuta GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA (P.I. 03703540272), con sede in Venezia - Mestre (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente ed a risarcirgli il danno quantificato nella misura pari alle retribuzioni percipiente dalla data di cessazione" o dalla messa in mora avvenuta con il deposito/iscrizione a ruolo del presente ricorso ex art.474 cpc, al ripristino. Oltre alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale per l'intero periodo; il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;*
- II. accertarsi che tra le parti è intercorso a *fur data* dal 25.06.09, o dalla data successiva che risulterà in corso di causa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e, conseguentemente, condannarsi la convenuta GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA (p.i. 03703540272), con sede in Venezia - Mestre (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente ed a risarcirgli il danno nella modalità di cui all. art. 32 l. 183/2010, e quantificato in n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.*
- III. accertarsi l'invalidità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato e pertanto condannarsi la convenuta GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA (P.I. 03703540272), con sede in Venezia - Mestre (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli i danni determinati in misura pari alle retribuzioni globali di fatto percipiente dalla data del recesso all'effettiva reintegra, con il limite minimo di cinque mensilità di retribuzione; oltreché a versargli i contributi assistenziali e previdenziali dal recesso alla reintegra. Con interessi e rivalutazione. In subordine dalla data di presentazione del presente ricorso all'effettiva reintegra.*
- IV. In subordine, previo il surrichiesto accertamento, condannarsi parte avversa o a riassumere il ricorrente od a versargli n. 6 mensilità di retribuzione. Oltre all'indennità per mancato preavviso. Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.*
- V. Spese, diritti ed onorari rifiuti.*

Alla base di tali pretese espone di avere lavorato alle dipendenze della Cooperativa come operaio utilizzato in lavori in appalto presso Fincantieri in Marghera, addetto a preparazione, assemblaggio e posa in opera di componenti in acciaio e/o ferro della cabina delle navi in costruzione.

Premesso di avere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato datato 24.6.2009, sostiene che la Cooperativa stessa ha in realtà disciplinato il rapporto come contratto a termine, del quale rileva la nullità per violazione dell' art 1 d.lgs. 368/2001; e ha unilateralmente cessato il rapporto, per scadenza del termine a seguito di proroga, in data 10.8.2010.

In contumacia della convenuta la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione offerta.

Il ricorso va accolto.

Dalla lettera di proroga 14.8.2009 doc. 2 ric. emerge che il ricorrente, dopo avere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato datato 24.6.2009, ha lavorato per la convenuta in forza di contratto a tempo determinato.

Dalla medesima lettera 14.8.2009 e dalla busta paga di agosto 2010 doc. 5 ricorso emerge che il rapporto è cessato per scadenza del termine.

Il rilievo di nullità del termine apposto a tale contratto per violazione dell' art. 1 commi 1 e 2 d.lgs. 368/2001 è fondato mancando in atti finanche la prova, gravante sulla convenuta, della sua stipulazione in forma scritta.

Ne deriva, per espressa disposizione normativa, la declaratoria di inefficacia del termine; da cui l' accertamento circa la sussistenza tra le parti fin dall' origine e per tutta la durata della collaborazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il ricorrente ha diritto anche all'immediato ripristino del rapporto di lavoro pur essendosi in presenza di una cooperativa, e dunque di una posizione connotata dal noto dualismo rapporto associativo/rapporto di lavoro.

Ci si riferisce al fatto che la legge n.142/2001 distingue - in linea con il lungo percorso di avvicinamento della prestazione del socio lavoratore a quella del dipendente iniziata con Cass. nn. 2315 e 10906/98 e ripercorso da Cass. 08.08.2004 n. 17250 - il rapporto associativo tra cooperativa e socio lavoratore, dall'"ulteriore e distinto" rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro conserva la sua autonomia e continua a restare assoggettato alla disciplina generale delata dagli artt. 409 e ss. c.p.c, come precisato da Cassazione n.850/2005 leddove afferma che l'espressione adoperata dal legislatore per attribuire al giudice ordinario le

W

"controversie tra socio e cooperativa relative alla postazione mutualistica" deve essere intesa in senso rigoroso ed è di stretta interpretazione.

La distinzione in questione rileva dunque anche sotto il profilo della competenza/giurisdizione dovendosi ammettere, accanto all'eventuale competenza del giudice del lavoro sull'impugnazione del licenziamento, la "competenza" a monte del giudice ordinario quanto al rapporto associativo.

Sul piano sostanziale anche nel regime successivo all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nel quale è ravvisabile una preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro (cfr. Cass. n. 24692 del 06/12/2010 e n. 14741 del 5.7.2011), rimane pur sempre la previsione all'art. 2 legge 142/2001, della non-spettanza, in caso di esclusione dalla cooperativa, della tutela reale ex art. 18 legge 300/1970.

Da tale disposizione, appunto "sopravvissuta" alla novella del 2003, si desume che la tutela del licenziamento è strettamente collegata alla sussistenza del rapporto sociale in termini tali per cui in assenza di tale secondo rapporto il lavoratore non può mai beneficiare della reintegrazione ex art. 18 legge 300/1970.

Ed in effetti gli artt. 5 comma 2 legge 142/2001 nel testo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. d) della legge 30/2003 e dal nuovo testo dell'art. 2533 u.c. c.c. delineano una sorta di automatismo tra legittimità dell'esclusione del socio e legittimità della cessazione del rapporto di lavoro, e permane nel contempo la disposizione di cui all'art. 2 della medesima legge 142/2001 circa la non-spettanza, in caso di esclusione dalla cooperativa, della tutela reale ex art. 18 legge 300/1970.

Ne consegue che nei casi in cui il rapporto associativo è assente il rimedio ripristinatorio non può essere in concreto concesso.

Nel caso di specie tale preclusione non opera in quanto non consta che contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, o successivamente, sia stata disposta anche l'esclusione del ricorrente dalla compagnia associativa.

La declaratoria di sussistenza tra le parti fin dal 24.6.2009 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato va dunque corredata dall'ordine di riammissione in servizio del ricorrente.

Quanto alle conseguenze economiche della conversione, dispone in merito - come è noto - la legge n. 183 del 2010, che all'art. 32 commi 5 e 7 così stabilisce:

➤ comma 5: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima

retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604";

- comma 7: "le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile".

A seguito di tale modifica, espressamente applicabile anche ai giudizi in corso, il risarcimento possibile in caso di illegittima apposizione del termine è dunque quello, e solo quello, previsto al comma 5.

La norma - art. 32 commi 5, 6 e 7 - ha in effetti di recente superato il vaglio di legittimità costituzionale.

Con la relativa pronuncia - n. 303 del 2011 - la Corte Cost. ha chiarito che si tratta di indennità aggiuntiva alla conversione del rapporto, "onnicomprensiva", e dunque tale da assorbire ogni ulteriore profilo risarcitorio conseguente alla illegittima apposizione del termine fino alla data della sentenza, e sgancista dall'effettivo danno subito, e dunque tale da escludere la possibilità di deduzione dell'*aliunde perceptum*.

Posta dunque l'applicabilità dell'art. 32 comma 5, il *quantum* va liquidato, nel limite massimo delle 12 mensilità, sulla base dei criteri ex articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come indicati all'art. 30 comma 3 della medesima legge 183/2010, ossia dimensioni e condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, situazione del mercato del lavoro locale, anzianità e condizioni del lavoratore, nonché comportamento delle parti.

Sulla base di tali criteri nel caso di specie la misura equa dell'indennità risulta pari a cinque mensilità nell'ammontare risultante dalle buste paga in atti.

Ciò in ragione della durata del rapporto (non breve, pari a complessivi 14 mesi), dell'età del ricorrente (già matura, trattandosi di soggetto di anni 37) e infine del fatto che la sua ricollocabilità nel mercato del lavoro, astrattamente agevole tenuto conto della professionalità non specialistica, deve considerarsi di fatto gravemente limitata per la grave crisi del mercato del lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro impugnato, e dichiara per l'effetto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 25.6.2009;
- 2) ordina l'immediata riammissione in servizio del ricorrente;
- 3) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente stesso un'indennità pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo effettivo;
- 4) condanna la medesima resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di rimborso spese generali, CPA e IVA, in € 2.000,00, di cui € 10,00 per spese e il residuo per diritti e onorario.

Venezia – udienza 14.12.2011.

Il Giudice



TRIBUNALE ORIGINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

VENEZIA, 14 DIC 2011

